


*Studio legale Mazzola**Diritto ambientale e tutela della persona - Diritto amministrativo e diritto civile*

Milano, 25 febbraio 2005

**AI COMUNE DI MOTTA VISCONTI**
P.ZA S. ROCCO 9
c.a. Sindaco

c.a. Avv. Matteo Ceruti

OGGETTO: H3G / COMUNE MOTTA VISCONTI - TAR LOMBARDIA-MILANO RG 5357/04

Preg.mo Sindaco,

In invio copia dell'**ordinanza istruttoria** resa dal Collegio nel procedimento giurisdizionale Tar Lombardia su indicato (Stazioni Radio Base).

Il Collegio nominerà, alla prossima camera di consiglio, un Consulente Tecnico d'Ufficio nella persona del Dott. Gianforma (Arpa Lombardia).

Diviene quindi ora rilevante nominare (ciò avverrà alla prossima camera di consiglio) un CTP - particolarmente bravo - per il Comune, che sia in grado di contraddire le osservazioni tecniche di H3G e del CTU (ove si mostri supino a tali osservazioni). Lo snodo fondamentale è ora squisitamente tecnico.

Resto a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,

Avv. Marcello Adriano Mazzola

ORIGINALE

N.R.G. 5357/2004

47

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO

SEZIONE I

Registro Ordinanze: 458/05
Registro Generale: 5357/2004

nelle persone dei Signori:

ELENA QUADRI Presidente
RICCARDO GIANI Ref.
LUCA MONTEFERRANTE Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZAnella Camera di Consiglio del **23 Febbraio 2005**

Visto il ricorso 5357/2004 proposto da:

H3G SPA

rappresentato e difeso da:

BAZZANI ALESSANDRA
BARDELLI GUIDO
CERIO ELIANA

con domicilio eletto in MILANO 4001AF

VIA VISCONTI DI MODRONE N.12
presso
BAZZANI ALESSANDRA

contro

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
rappresentato e difeso da:

MAZZOLA MARCELLO ADRIANO
CERUTI MATTEO

con domicilio eletto in MILANO 4548AF
VIA PISACANE, 42
presso

N.R.G. 5357/2004

MAZZOLA MARCELLO ADRIANO

REGIONE LOMBARDIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento n. prot. 17162 con il quale il responsabile del Settore Tecnico ha comunicato ad H3G S.P.A. che la "d.i.a non risulta al momento procedibile, sospendendosi ogni determinazione in materia" relativamente alla installazione dell'impianto di telefonia cellulare UMTS in via Borgomaneri, 125, del Comune di Motta Visconti;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Udito il relatore Ref. LUCA MONTEFERRANTE e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Rilevata la necessità di procedere mediante verificazione, nomina allo scopo il dott. Giuseppe Gianforma in servizio presso l'ARPA Lombardia affinché, tenuto conto delle diverse prospettazioni delle parti, con particolare riferimento alle perizie tecniche dalle stesse depositate in giudizio, proceda alla presenza ed in contraddittorio delle stesse, ad accertare se i tre siti individuati dal comune di Motta Visconti (Mi) con variante al piano regolatore siano idonei a garantire al gestore H3G la copertura di segnale, in termini di funzionalità dei servizi di radiocomunicazione, su tutto il territorio comunale anche, eventualmente, mediante l'installazione contemporanea "a corona" presso ciascuno dei tre siti indicati di distinte stazioni base radiomobili.

Concede per il deposito della relazione termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Autorizza il dott. Gianforma a visionare ed ove occorra ad estrarre copia delle relazioni tecniche depositate dalle parti in giudizio. Rinvia alla prima camera di consiglio successiva al deposito della relazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed al dott. Gianforma.

MILANO, li 23 Febbraio 2005

